

Repubblica Italiana



**COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE**  
*Provincia di Benevento*

---

**Reg. Gen. N. 232 – Reg. Area N. 118**  
**del 03-08-2017**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE – IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DEI 40.000,00 EURO - AVVIO DELLE PROCEDURE –

Allegati : 0

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale 01/2017 di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali relative ai servizi comunali dell'Area Amministrativa Demografica e Area Vigilanza al dott. Giuseppe Antonio Ruggiero, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – periodo 01/01/2017 al 31/12/2017.

RICHIAMATA la DGC n° 59 del 02 agosto 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, che si dà qui per integralmente ritrascritta;

VISTO il D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, c.d. Correttivo;

VISTE le Linee Guida attuative del D. Lgs. 50/2016 ANAC pubblicate sul relativo portale dell'Autorità;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

PRESO ATTO CHE il D. Lgs. 28/2011 ha ammesso nuovi soggetti giuridici alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi, ivi comprendendosi gli enti pubblici;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 4 del menzionato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, per cui l'Ente può procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi inferiori a € 40.000,00 e per l'effetto può procedere all'acquisizione del servizio di cui a questa determinazione;

RILEVATO che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE i Comuni, visti gli articoli 510 della L. 208 del 2015 e 1, comma 449 della L. 296 del 2006, non sono obbligati, semmai hanno la facoltà, ad utilizzare le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

RICORDATO CHE l'art. 23 ter ultimo comma del DL n. 90/2014 prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATE le disposizioni tutte in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di contenimento della spesa pubblica, segnatamente le disposizioni in materia di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

RILEVATO CHE non è possibile utilizzare, per il servizio che si vuole affidare, gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici in quanto alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta presente una tipologia di servizio uguale a quella che si intende affidare;

PREMESSO CHE questo Comune ha realizzato interventi di efficientamento energetico della Casa Comunale;

CONSIDERATO CHE gli interventi di efficientamento energetico di cui sopra sono terminati.

CONSIDERATO CHE

le

il

RICHIAMATO CHE il compenso dell'operatore privato per lo svolgimento del servizio non grava sul bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO CHE il costo del servizio non può superare la soglia di € 40.000,00 in virtù di quanto stabilito nella menzionata DGC del 02 agosto 2017 n° 59 e pertanto trattasi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

RICORDATO CHE in virtù di quanto previsto al comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 detto servizio non va inserito nel programma biennale di forniture e servizi;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. che prescrive, prima della stipulazione di un contratto, l'adozione di preventiva determinazione a contrarre [indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni];

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le Amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità con i propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrarre;

RICHIAMATO altresì l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ATTESO CHE il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione del menzionato art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la normativa afferente il meccanismo dei certificati bianchi, in particolare il DM 28 dicembre 2012 ed il DM 11 gennaio 2017, pubblicato su GURI del 3 aprile 2017 n. 78, che prevede stringenti limiti temporali per l'accesso dei progetti al menzionato meccanismo, con particolare riferimento a quegli interventi terminati ante il 3 aprile 2017;

STABILITO CHE si dovrà dare immediato avvio al servizio per i motivi di urgenza sopra indicati in coerenza con quanto disposto all'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE

lo  
il  
per  
il

CONSIDERATO CHE gli interventi di efficientamento del Comune, ricordati in questa determinazione potrebbero accedere al meccanismo dei certificati bianchi ai fini di una valorizzazione, e per l'effetto l'Amministrazione potrebbe ottenere benefici economici;

DATO ATTO CHE tra il personale dipendente del Comune di Foiano di val Fortore non è presente un dipendente con le competenze necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto di questa determinazione;

STABILITO di procedere nel rispetto di quanto previsto nel novellato art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ovvero mediante affidamento diretto;

RILEVATO CHE il legislatore comunitario e nazionale [c.f.r. Direttiva 2006/32/CE, DM 20 luglio 2004, D. Lgs. 115/2008] ha riconosciuto un ruolo fondamentale nel settore dell'efficienza energetica alle Energy service companies (dette anche ESCo), per il loro know how e la loro professionalità specifica;

DATO ATTO CHE a seguito di indagine sui siti specializzati e/o istituzionali di settore è stato possibile rinvenire più long list delle ESCo accreditate e certificate con i relativi dati di riferimento

RITENUTO di attingere il nominativo di una ESCo dalle rinvenute long list per poter così procedere con l'affidamento diretto ad un solo operatore specializzato ovvero una ESCo accreditata presso il GSE ed il GME e certificate UNI CEI 11352: 2014;

VISTO il D.lgs 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di poter provvedere in merito;

### **Determina**

Per tutto quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato

- 1) Di individuare una Esco attraverso un'offerta che rappresenti un compenso per il servizio svolto dalla società stessa computato in una percentuale della valorizzazione di ogni TEE/anno, di seguito semplicemente "Percentuale".

- 2) Di precisare che la stima del costo complessivo del servizio viene quantificato moltiplicando quanto offerto dalla società prescelta per il singolo TEE/anno per tutti i TEE/anno stimati per gli anni di durata dei TEE.
- 3) Di dare atto che il costo complessivo del servizio deve essere comprensivo di ogni eventuale costo diretto ed indiretto oltre che degli oneri fiscali se dovuti, ricordando che allo stato risulta applicabile il regime del reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera d-ter del DPR 633/1972.
- 4) Che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della valorizzazione degli interventi di efficientamento energetico mediante il meccanismo dei certificati bianchi, per apportare benefici economici al Comune di Foiano di val Fortore.
- 5) Che il servizio che si affida comprende a mero titolo esemplificativo (i) ogni attività necessaria all'attivazione ed alla gestione della procedura prevista per l'ottenimento di TEE da eseguirsi su sistema GSE e (ii) ogni e qualsivoglia attività conseguente all'ottenimento dei TEE da svolgersi su sistema GME, di seguito semplicemente e complessivamente "Attività di Valorizzazione".
- 6) Che l'operatore prescelto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici oltre che i requisiti specifici –normativamente previsti– per svolgere questa tipologia di servizi ovvero l'accreditamento presso il GSE ed il GME, unitamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014.
- 7) Di dare atto che la formalizzazione dell'incarico avverrà con la sottoscrizione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
- 8) Che a seguito di manifestazioni pervenute, al cui interno sarà presente l'offerta della società, si approverà
  - lo schema di convenzione;
  - il Progetto di Servizio;
  - il Capitolato Tecnico Prestazionale.
- 9) Di ribadire che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio comunale e che il servizio che si andrà ad affidare riguarda attività autoliquidanti.
- 10) Di ribadire che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio in conformità con quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
- 11) Che tale determinazione, che ha il valore di manifestazione d'interesse, verrà affissa per il periodo di 26 giorni all'albo pretorio, non solo fra le determinate dell'Ente, ma anche nella parte pubblicazioni e sull'Home del sito istituzionale.
- 12) Di Trasmettere il presente atto agli uffici di competenza per gli adempimenti di conseguenza.

Il Resp. Area Amministrativa  
(Dott. Giuseppe A. Ruggiero)

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**IL RESPONSABILE\***  
GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

---

***\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.***